

IL RETTORE

Decreto n. 565

- VISTA la Direttiva (UE) 2019/1024 (*direttiva Open Data*), recepita con il D.lgs. 36/2006 come modificato dal D.lgs. 200/2021, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - "*Codice dell'amministrazione digitale*" e s.m.i. che stabilisce che "*le pubbliche amministrazioni pubblicano [...] il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati*";
- VISTO il Regolamento Generale UE n. 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali;
- VISTE le linee Guida AGID recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, adottate con Determinazione n. 183/2023;
- VISTO il Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2024-2026, con l'aggiornamento 2025
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- VISTO il "*Regolamento Generale di Ateneo*" emanato con D.R. n. 2884 del 05.04.2000 e modificato con DD.RR. n. 5053 del 27.04.2004; n. 6844 del 16.06.2006; n. 207 del 15.01.2007; n. 10280 del 28.07.2008; n. 12467 del 20.10.2008;
- VISTO il "*Regolamento in materia di protezione dei dati personali*" emanato con D.R. n. 1587 del 13.03.2019;
- VISTA la delibera del 25/11/2025 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito al "*Regolamento di disciplina dell'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo dei dati pubblici (open data) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*";

- VISTA la delibera del 26/11/2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di *“Regolamento di disciplina dell'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo dei dati pubblici (open data) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro”*;
- CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro è dotata di un portale di accesso a dati aperti, raggiungibile all'indirizzo <https://opendata.uniba.it>;
- CONSIDERATO che l'Università di Bari intende dotarsi di apposito Regolamento di disciplina dell'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo dei dati pubblici (Open Data), finalizzato ad assicurare un quadro chiaro, coerente e conforme alla normativa vigente per l'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo dei dati pubblici, rafforzando al contempo il proprio impegno per un'amministrazione aperta, digitale e orientata al servizio della collettività

DECRETA

di emanare il *“Regolamento di disciplina dell'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo dei dati pubblici (open data) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro”*, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bari, 23/2/2026

F.to il Pro Rettore

Prof. Vitorocco Peragine

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ
DI ACCESSO TELEMATICO E DI RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI
(OPEN DATA)
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO**

Sommario

Art.1. Finalità	2
Art.3. Definizioni.....	3
Art.4. Dati esclusi dalla pubblicazione	5
Art.5. Pubblicazione dei dati e metadati nei cataloghi nazionale ed europeo.....	6
Art.6. Licenza e norme di riutilizzo dei dati e delle informazioni pubblicate dall'Università di Bari.....	8
Art.8. Dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche	8
Art.9. Dati della ricerca	9
Art.10. Partecipazione	9
Art.11. Coordinamento	9
Art.12. Norma di rinvio	10
Art.13. Decorrenza e pubblicità.....	10

Art.1. Finalità

1. I dati pubblici dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, prodotti o acquisiti nell'esercizio delle funzioni istituzionali e contenuti nelle banche dati dell'Ateneo, costituiscono patrimonio della collettività, che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente. La pubblicazione dei dati e dei regolamenti attua il principio di trasparenza amministrativa ed è parte del processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.
2. L'Università di Bari Aldo Moro rende disponibili, mediante il proprio portale Web di Open Data (<https://opendata.uniba.it>), i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività, per la creazione di valore pubblico e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.
3. La messa a disposizione di dati in formato aperto da parte dell'Ateneo non preclude anche l'impiego di altri formati (non aperti), laddove ciò possa facilitarne il riutilizzo.
4. Il presente regolamento stabilisce le modalità di accesso telematico e del riutilizzo di dati pubblici (open data), metadati e relative banche dati in possesso dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, secondo i limiti previsti dalla legge. In particolare, nell'ambito dei dati in possesso dall'Università di Bari, il regolamento disciplina:
 - l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
 - la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
 - il riutilizzo dei dati pubblici.

Art.2. Il contesto normativo

1. Il Regolamento è conforme alle disposizioni previste dall'art.53, comma 1-bis del [Codice dell'Amministrazione Digitale](#) (CAD – D.lgs. 82/2005), che stabilisce che “le pubbliche amministrazioni pubblicano [...] il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico

e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.” La pubblicazione avviene all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale, ai sensi del D.lgs. 33/2013.

2. La Direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva Open Data), recepita con il D.lgs. 36/2006 come modificato dal D.lgs. 200/2021, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico, si basa sul principio generale secondo cui i dati pubblici e quelli finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere riutilizzabili ai fini commerciali o non commerciali. La direttiva promuove l’utilizzo di dati aperti: gli enti pubblici e le imprese pubbliche devono mettere a disposizione i documenti in qualsiasi lingua o formato preesistente e, ove possibile e opportuno, per via elettronica tramite formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili, reperibili e riutilizzabili, insieme ai rispettivi metadati. Il riutilizzo dei dati aperti è possibile a tutti e qualsiasi condizione di riutilizzo applicabile deve essere non discriminatoria.
3. Le [linee Guida AGID](#) recanti regole tecniche per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico, hanno l’obiettivo di supportare le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati al processo di apertura dei dati e di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, attraverso indicazioni volte ad implementare le disposizioni e le modalità disciplinate dalle norme indicate. In particolare, tali indicazioni riguardano formati, modalità di pubblicazione, profili di metadati, licenze e tariffazione, richieste di riutilizzo e strumenti di ricerca, tutti aspetti regolamentati da Direttiva e Decreto legislativo.
4. Il [Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2024-2026](#), definisce obiettivi specifici relativi alla gestione dei dati, come la condivisione dei dati tra le PA e il loro riutilizzo da parte di cittadini e imprese, il miglioramento della qualità di dati e metadati e la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Art.3. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. **Banca dati:** insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- b. **Dataset:** collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- c. **Dato:** rappresentazione fisica di informazioni atte alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- d. **Documento:** il termine documento indica qualsiasi cosa sia portatrice di significato, a prescindere dal supporto sul quale è registrato;
- e. **Dato a conoscibilità limitata:** il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o Regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- f. **Dato di Uniba:** un dato ricevuto, elaborato, archiviato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- g. **Dato pubblico:** il dato che può essere reso disponibile a chiunque;
- h. **Dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- i. **Formato aperto:** un formato di dati reso pubblico e documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- j. **Dati di tipo aperto:** dati pubblici che presentano le seguenti caratteristiche:
 - sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

- sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formato aperto, sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
 - sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
- k. Interoperabilità:** in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise;
- l. Licenza:** il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- m. Metadato:** dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- n. Pubblicazione:** la pubblicazione di dati e documenti nel sito istituzionale dell’Ordine, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione e identificazione.
- o. Riutilizzo:** l’uso del dato, di cui è titolare l’Amministrazione, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto;
- p. Titolare del dato:** la pubblica amministrazione o l’organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato.

Art.4. Dati esclusi dalla pubblicazione

Non tutti i dati detenuti dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro possono essere resi pubblici. Sono esclusi dalla pubblicazione:

- i dati personali non rientranti nei casi in cui la legge o il regolamento ne impongano la diffusione;
- i dati la cui conoscibilità è limitata da norme di legge, regolamento o accordi internazionali (es. segreto statistico, segreto industriale e commerciale, diritti di proprietà intellettuale);
- i dati la cui pubblicazione potrebbe compromettere la sicurezza pubblica, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari, o altre attività di controllo e vigilanza;
- i dati che, pur detenuti dall'Ateneo, siano già pubblicati da altre pubbliche amministrazioni in via ufficiale e aggiornata, al fine di evitare duplicazioni e incoerenze informative.

L'individuazione dei dataset da escludere avviene tramite valutazione congiunta del Responsabile Open Data, del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e dei referenti delle strutture competenti.

Art.5. Pubblicazione dei dati e metadati nei cataloghi nazionale ed europeo

L'Università degli Studi di Bari pubblica dataset di tipo aperto tramite il portale Open Data Uniba (<https://opendata.uniba.it>), realizzato nel rispetto delle norme AGID, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione.

I dataset pubblicati alimentano la banca dati dei dati aperti della pubblica amministrazione e la banca dati dei dati aperti europei:

- <https://www.dati.gov.it/>
- <https://data.europa.eu/en>

Il [Catalogo Nazionale per Uniba](#) viene alimentato attraverso la funzione di harvesting, che consente di importare in maniera automatica i metadati relativi ai dataset che le pubbliche amministrazioni rendono disponibili come dati aperti. I metadati raccolti ed esposti dal catalogo nazionale [dati.gov.it](https://www.dati.gov.it) confluiscono poi nel [Portale europeo dei dati](#) aperti. Il portale [dati.gov.it](https://www.dati.gov.it) è il riferimento nazionale

per la ricerca dei dati aperti come stabilito con l'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2006. In attuazione delle disposizioni del citato decreto, la pubblicazione dei metadati sul Catalogo nazionale dei Dati Aperti, è uno specifico requisito definito nelle Linee Guida per l'apertura dei dati, insieme agli altri requisiti di qualità e completezza dei metadati.

L'Università di Bari favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto *interoperabili*. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.

Nell'ambito delle descrizioni dei dataset di tipo aperto, l'Università di Bari definisce le tempistiche di pubblicazione previste per ciascuno di essi. Le tempistiche sono programmate in relazione alle risorse disponibili e rese pubbliche sul portale Open Data.

L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con tempestività e con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo. L'aggiornamento dei dati pubblicati con modalità automatica è effettuato, per quanto possibile, in tempo reale tenendo conto dei tempi di validazione/valutazione.

L'Università di Bari rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori di inserimento effettuati dagli operatori.

I dati e le banche dati, oggetto di riutilizzo, sono pubblicati in modo tale da salvaguardare:

- il rispetto di quanto indicato nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
- la sicurezza pubblica, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari
- il diritto di terzi al segreto industriale
- la disciplina sulla protezione del diritto d'autore, anche compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale
- la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art.6. Licenza e norme di riutilizzo dei dati e delle informazioni pubblicate dall'Università di Bari

1. I dati pubblici presenti sul portale Open Data Uniba sono rilasciati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0): chiunque può scaricare, distribuire, trasmettere e adattare liberamente dati, documenti e analisi pubblicati dall'Università di Bari, anche per scopi commerciali, a condizione che sia sempre attribuita in modo corretto e visibile la fonte;
2. Il riutilizzo dei dati è consentito solo laddove non comporti la diffusione di dati personali. In presenza di dati personali, il riuso è escluso, salvo espressa previsione di legge o regolamento che ne disciplini la pubblicazione e l'utilizzo, in coerenza con i principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza sanciti dal GDPR.

Art.7. Obblighi di attribuzione

Chi utilizza i dati è tenuto a:

- citare chiaramente la fonte: "Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Open Data UNIBA";
- indicare la licenza: "Licenza CC BY 4.0 – Creative Commons Attribution 4.0 International";
- specificare eventuali modifiche apportate ai dati originali (es. correzioni, elaborazioni, aggregazioni).

Esempio:

Fonte: Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Open Data UNIBA, licenza CC BY 4.0, [link al dataset]. Dati rielaborati.

Art.8. Dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche

I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche possono essere pubblicati e riutilizzati unicamente in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a specifiche persone fisiche o giuridiche (art. 9, c. 1 del D.lgs. 322/1989).

Art.9. Dati della ricerca

1. Il presente Regolamento disciplina esclusivamente i dati aperti dell'amministrazione, ossia i dati, le informazioni e i documenti detenuti dall'Ateneo in quanto pubblica amministrazione.
2. Per quanto riguarda i dati e i risultati della ricerca scientifica, la disciplina non è contenuta nel presente Regolamento, ma è rimessa ai regolamenti e alle politiche specifiche di Ateneo.

Art.10. Partecipazione

1. Chiunque può chiedere all'Università di Bari di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento, attraverso le modalità di comunicazione previste nel portale Open Data. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata, ma viene comunque sottoposta alla valutazione di fattibilità del Responsabile dei dati che compongono il dataset.
2. Uniba non è tenuta a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili.

Art.11. Coordinamento

1. Al fine di rendere tempestiva, completa ed efficiente la pubblicazione dei data sul portale Open Data Uniba e con l'obiettivo di espandere quanto più possibile nel tempo il numero di dataset pubblicati, è costituito un gruppo di lavoro, coordinato da un Open Data Manager, tecnico indicato dal Direttore Generale, e composto da esperti data Scientist e di dominio applicativo. Il gruppo elabora, per ciascun anno, un piano per la pubblicazione di nuovi dataset e ne verifica il rispetto al termine di ciascun periodo di pianificazione.
2. Il gruppo coinvolge il Responsabile della Protezione dei Dati nei processi di verifica dei casi di pubblicazione e anonimizzazione dei dati personali.

Art.12. Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si rinvia:

- al D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”
- al D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- al D.Lgs. 24.01.2006, n. 36 e s.m.i. “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/92/CE”
- alle “Linee Guida recanti regole tecniche per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico” adottate dall’AGID con Determinazione Direttoriale n. 183 del 03.08.2023.

Art.13. Decorrenza e pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettoriale di emanazione.